Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 7 ottobre 1925** — **Numero 233**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, che approva il nuovo testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1925, n. 198, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 14 del detto testo, là dove è detto: «*a*) che sia cifra pari alla posta per ogni sorte», deve leggersi: «che sia *cifra pari la posta*, ecc.».

Nel R. decreto n. 1610 del 4 settembre 1925, relativo a storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1925, n. 223, è stato indicato, tra gli aumenti di stanziamento ai capitoli del Ministero delle finanze, il cap. n. 540, invece del cap. n. 450, come è nell'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1957.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1677.

Cambiamento della denominazione della Regia scuola commerciale di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2356, con il quale è stata istituita in Zara una Regia scuola commerciale;

Vista la deliberazione della Giunta scolastica della Scuola predetta in data 26 marzo 1925.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola commerciale di Zara assume la nuova denominazione di Regia scuola commerciale « Luigi Ziliotto » in Zara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 7. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1958.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1678.

Cambiamento della denominazione del Regio istituto commerciale di Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 556, con il quale è stato istituito in Carrara un Regio istituto commerciale;

Vista la deliberazione del Commissario per l'amministrazione dell'Istituto predetto in data 30 giugno 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto commerciale di Carrara assume la nuova denominazione di Regio istituto commerciale « Vittorio Emanuele III » in Carrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 8 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1959.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1689.

Unione dei comuni di Anterivo, Capriana e Rover Carbonare nell'unico comune di Capriana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la deliberazione 24 maggio 1924, con la quale la Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, ha espresso parere che i comuni di Anterivo, Capriana e Rover Carbonare siano uniti nell'unico comune di Capriana;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Anterivo e Rover Carbonare, rispettivamente in data 3 e 17 agosto 1924, e la deliberazione 7 settembre successivo del Consiglio comunale di Capriana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Anterivo, Capriana e Rover Carbonare sono uniti nell'unico comune di Capriana, consentendosi al primo di detti Comuni di mantenere distinte le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie di cui all'articolo 118, ultimo comma, della legge comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 17. — GUALTIERI

Numero di pubblicazione 1960.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 1687.

Inclusione dell'abitato di Santa Paolina fra quelli da consolidare a cura e spesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Santa Paolina in provincia di Avellino.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 15. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1961.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1682.

Contributo scolastico del comune di Asolo.

N. 1682. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Asolo della provincia di Treviso deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 25,849.74 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1962.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 1680.

Autorizzazione alla Regia accademia di belle arti di Milano ad accettare un legato per la Fondazione Enrico Mazzola.

N. 1680. R. decreto 1° settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia accademia di belle arti di Milano viene autorizzata ad accettare, dalla signora prof. Antonietta Campana, due cartelle del consolidato italiano del 5 %, l'una del valore di lire 10,000 per la Fondazione « Enrico Mazzola » per una borsa di studio per la pittura; e l'altra del valore di L. 2000 per la Fondazione stessa, per un premio per la prospettiva.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1963.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 1681.

Contributo scolastico del comune di Santo Stefano Magra.

N. 1681. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Santo Stefano Magra della provincia di Spezia deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5342.47 col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 849, è elevato a L. 6842.47 a decorrere dal 1° ottobre 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1964.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1688.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie urbane di Alessandria.

N. 1688. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie urbane di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1925.

Istituzione e disciplinamento delle funzioni dell'Ufficio del lavoro portuale nel porto di Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;
Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro portuale nel porto e rada di Porto Santo Stefano e nella rada di Santa Liberata;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Presso l'ufficio circondariale di porto di Porto Santo Stefano è istituito un « Ufficio del lavoro portuale » a cui spetta esercitare nella rada e nel porto di Porto Santo Stefano, nonchè nella rada di Santa Liberata, i poteri previsti dal R. decreto n. 232 del 1° febbraio 1925. Ne è capo il coman-

dante del porto di Porto Santo Stefano, sotto il controllo del comandante del porto di Livorno, capo del compartimento marittimo.

Art. 2.

Il comandante del porto, capo dell'Ufficio del lavoro sarà assistito da:

un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale scelto tra i funzionari del competente Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro;

un rappresentante dei datori di lavoro portuali eletto dalla Camera di commercio di Grosseto ed avente residenza nel comune di Monte Argentario;

un rappresentante dei lavoratori eletto dagli operai inscritti nel ruolo dell'Ufficio del lavoro portuale, con le norme che saranno stabilite dal comandante del porto di Livorno.

I rappresentanti elettivi durano in carica due anni e potranno essere rieletti. Decadono anche prima e sono sostituiti quando venga accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Per il primo biennio dell'entrata in vigore del presente decreto il rappresentante dei lavoratori sarà nominato dal capo del compartimento marittimo.

Art. 3.

Dovrà essere udito il parere dei tre rappresentanti di cui al precedente articolo, i quali all'uopo saranno convocati collegialmente dal comandante del porto, quando occorra:

1° determinare o variare la forza numerica del ruolo dei lavoratori;

2° deliberare sulle domande per l'ammissione nel ruolo suddetto e formare la graduatoria degli aspiranti;

3° preparare le proposte per eventuali modifiche al presente ordinamento e per la determinazione e variazione delle tariffe portuali, nonchè esaminare, per quindi riferirne al capo del compartimento marittimo, le domande e proposte che, sulla stessa materia, fossero presentate dalle classi operaie e commerciali;

4° tentare la conciliazione delle controversie collettive fra lavoratori e fra questi e i datori di lavoro quando interessino una intera categoria di lavoratori;

5° promuovere l'autorizzazione a lavorare in porto ad associazioni di lavoratori;

6° revocare tale autorizzazione o sospendere dal lavoro in porto per oltre dieci giorni i datori di lavoro e le associazioni operaie;

7° determinare o variare le norme di lavoro.

I tre rappresentanti, anche ad iniziativa di uno solo di essi, potranno chiedere di essere collegialmente sentiti sulle materie indicate ai numeri precedenti. Il comandante del porto, a sua volta, potrà chiedere il loro parere su ogni altro argomento.

Le loro riunioni saranno presiedute dal comandante del porto e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 4.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nelle località indicate all'art. 1 per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie o complementari.

Datori di lavoro.

Art. 5.

Coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere al lavoro di cui all'art. 3 sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto all'autorità marittima e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essa fossero loro impartite.

In caso di trasgressione il comandante del porto di Porto Santo Stefano, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Mano d'opera.

Art. 6.

Gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente decreto, devono essere inscritti in apposito ruolo dei lavoratori portuali, tenuto dall'Ufficio di porto di Porto Santo Stefano. All'atto della inscrizione nel ruolo il comandante del porto di Porto Santo Stefano rilascia ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto o di altro segno di riconoscimento.

Art. 7.

Per ottenere l'inscrizione nel ruolo dei lavoratori portuali occorrono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età;

2° essere cittadino italiano ed avere stabile residenza in Porto Santo Stefano, capoluogo del comune di Monte Argentario;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica;

4° non avere riportato condanne per delitti d'instigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità o la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione, delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere od impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° per coloro che hanno prestato servizio militare, avere ottenuto, all'atto del congedamento, il certificato di buona condotta;

7° per coloro che devono assumere la direzione dei galleggianti da carico, far parte della gente di mare di 1ª o 2ª categoria ed avere la nomina a capobarca per il traffico locale in armonia al disposto dell'art. 912 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Per la prima formazione dei ruoli il limite massimo di età è esteso a 65 anni.

Art. 8.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione nel ruolo dei lavoratori senza che, per deliberazione del capo del compartimento marittimo, su proposta del comandante del porto di Porto Santo Stefano, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

L'apertura delle inscrizioni sarà rèsa di pubblica ragione mediante apposita ordinanza a cura del comandante del porto di Porto Santo Stefano.

Ogni richiedente l'inscrizione nel ruolo dovrà presentare all'Ufficio di porto di Porto Santo Stefano, entro il termine stabilito, la domanda corredata dei certificati di nascita, cittadinanza e residenza, e dei certificati penali e di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Le domande saranno esaminate dal comandante del porto di Porto Santo Stefano, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, gli atti di valore di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio di porto di Porto Santo Stefano, e al capo del compartimento marittimo è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 9.

Tutti i lavoratori portuali sono tenuti:

a) a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

b) a portare sempre con loro la tessera personale di cui all'art. 6, ad averne speciale cura e ad esibirla a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti della autorità marittima o della forza pubblica;

c) a non assentarsi dal lavoro se non con regolare autorizzazione e ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte il lavoro loro affidato;

d) a non cedere ad altri la propria tessera e a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

e) a rispettare i funzionari ed agenti dell'autorità marittima, della Regia dogana e della forza pubblica e ad obbedire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuaria.

Art. 10.

Il comandante del porto di Porto Santo Stefano potrà concedere, compatibilmente con le esigenze del lavoro portuale, delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 11.

La cancellazione dal ruolo sarà fatta nei seguenti casi:

1° per richiesta del lavoratore;

2° in caso di invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il sessantacinquesimo anno di età o quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 7 del presente decreto;

4° quando per manifeste prove debba considerarsi incapace al lavoro portuale, od elemento pericoloso a sè ed agli altri;

5° quando, senza giustificato motivo, a giudizio insindacabile del comandante del porto di Porto Santo Stefano, si assentasse dal lavoro per sei chiamate, anche non consecutive, nel periodo di tre mesi. Non sarà tenuta come valida giustificazione l'impiego in altri lavori non marittimi.

Art. 12.

Il trattamento di quiescenza dei lavoratori resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 13.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso, amministrato dal comandante del porto di Porto Santo Stefano, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento e del canone annuo per l'esercizio delle concessioni di cui al successivo art. 15.

Organizzazioni di lavoratori portuali.

Art. 14.

Il capo del compartimento marittimo, sentito il comandante del porto di Porto Santo Stefano, potrà autorizzare l'esercizio di imprese di lavoro da parte di organizzazioni di lavoratori portuali, purchè tali organizzazioni, a norma dei rispettivi statuti, si dedichino soltanto al lavoro di carico e scarico delle merci, con esclusione di qualsiasi altra iniziativa od impresa che non abbia stretta attinenza col lavoro portuale.

Art. 15.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, le organizzazioni interessate dovranno presentare al comandante del porto di Livorno per mezzo di quello di Porto Santo Stefano i propri statuti e regolamenti, e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

La concessione sarà subordinata, fra l'altro, alla condizione che il capo del circondario marittimo abbia il diritto di esercitare in qualsiasi momento un rigoroso controllo su dette organizzazioni onde accertare specialmente l'andamento tecnico ed amministrativo delle società, l'equa e totale ripartizione degli utili fra i soci in modo che nessuna somma possa essere distratta per scopi non strettamente attinenti al lavoro svolto dalle società. Dovrà anche di conseguenza essere riconosciuto al capo del circondario il diritto di promuovere eventualmente l'esclusione dei dirigenti qualora non fornissero sufficiente affidamento sulla propria capacità organizzatrice e sulla necessaria correttezza nei rapporti coi datori di lavoro e coi propri soci.

L'esclusione dei dirigenti, come pure la sospensione o revoca dell'atto di concessione di cui sopra, saranno di competenza del comandante del porto capo del compartimento marittimo di Livorno, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità. Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Restano per altro ferme le attribuzioni che, da leggi d'ordine generale, sono conferite ad altre autorità in materia di

vigilanza sulle organizzazioni di lavoro in quanto non siano d'impedimento all'esercizio di quelle devolute all'autorità portuale.

Art. 16.

La concessione di esercizio di cui al precedente art. 11 è subordinata al versamento all'Ufficio di porto di Porto Santo Stefano di un congruo canone annuo, la cui misura sarà determinata dal comandante del porto di Livorno.

Disciplina del lavoro.

Art. 17.

I lavoratori inscritti nel ruolo saranno divisi in squadre le quali saranno chiamate al lavoro e presteranno servizio a turno nel numero e secondo le norme che verranno stabilite dal comandante del porto di Porto Santo Stefano, al fine di garantire in qualsiasi momento la possibilità e continuità del lavoro, in esatta corrispondenza alle esigenze del traffico.

Quando i lavoratori del ruolo non fossero sufficienti per provvedere ad eccezionali affluenze di lavoro, potranno impiegarsi in loro rinforzo individui estranei al ruolo; ma costoro non potranno però vantare per tale fatto diritto alcuno alla inscrizione nel ruolo.

Art. 18.

Sui piroscafi che caricano e scaricano nel porto e rada di Porto Santo Stefano, tutte le operazioni da stiva a terra o viceversa saranno compiute esclusivamente dai lavoratori portuali.

La nave dovrà fornire soltanto gli uomini ai verricelli e gli altri eventualmente necessari per la manovra dei meccanismi ausiliari di bordo e la direzione e sorveglianza dello stivaggio e distivaggio della merce.

Sui velieri le operazioni da terra a sotto paranco o viceversa sono riservate ai lavoratori portuali. Quelle di tiraggio (stivaggio e distivaggio) sono invece riservate al personale di bordo. Qualora tali operazioni non dovessero essere fatte dall'equipaggio spetteranno anch'esse ai lavoratori portuali.

Fanno eccezione:

1° i piccoli velieri (della stazza netta non superiore a 25 tonnellate) dei locali armatori che caricano per conto proprio, i quali potranno servirsi, per le operazioni da terra a stiva, del proprio equipaggio o di altro personale non inscritto nel ruolo dei lavoratori portuali;

2° i piccoli velieri (della stazza netta non superiore a 25 tonnellate) che scaricano merci povere, per i quali le operazioni da stiva a terra sono riservate all'equipaggio od a personale di terra anche se non inscritto nel ruolo dei lavoratori suddetti. A questo effetto sono considerate merci povere: i laterizi in genere, la pozzolana, il tufo, la ghiaia, la calce, i cementi ed altri materiali da costruzione. Le modifiche che eventualmente in seguito si rendessero necessarie, saranno apportate dal comandante del porto di Livorno, sentito quello del porto di Porto Santo Stefano.

Art. 19.

Nella rada di Santa Liberata i lavoratori portuali faranno esclusivamente il lavoro di tiraggio (stivaggio e distivaggio) dai piroscafi ai navicelli e galleggianti in genere o viceversa.

Per la merce caricata o scaricata dai velieri, i lavoratori portuali si limiteranno alle operazioni di stivaggio o distivaggio sui galleggianti. Qualora però tali operazioni a bordo non siano eseguite dall'equipaggio, spetteranno esclusivamente ai lavoratori portuali.

A questi spetteranno pure le operazioni per il carico del minerale di ferro dai depositi a terra sui vagoncini, e la successiva discarica sui velieri o galleggianti affiancati al pontile della Società Ilva.

Tariffe, controversie e sanzioni.

Art. 20.

Qualora si ravvisasse la necessità, in conseguenza di cambiamenti nelle condizioni in base alle quali attualmente si svolge il traffico a Porto Santo Stefano o a Santa Liberata, di stabilire le tariffe per il carico e lo scarico delle merci in detta località, come pure per ogni altra eventuale aggiunta o variante al presente ordinamento del lavoro, il capo dell'Ufficio di porto di Porto Santo Stefano ne riferirà al comandante del porto di Livorno per il corso stabilito dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 21.

Le controversie individuali che potessero sorgere fra equipaggi e lavoratori portuali e fra questi e i datori di lavoro, saranno decise senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti, dal comandante del porto di Porto Santo Stefano.

Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al capo del compartimento marittimo il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 22.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone od Enti addetti al lavoro nel porto e rada di Porto Santo Stefano, e rada di Santa Liberata, sono quelle stabilite al R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro, la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le pene pecuniarie e la sospensione sino a 10 giorni sono inflitte dal capo dell'Ufficio di porto di Porto Santo Stefano, le altre sono inflitte dal comandante del porto di Livorno su proposta di quello di Porto Santo Stefano, il quale, quando trattisi di provvedimenti verso datori di lavoro od associazioni operaie, dovrà udire il parere dei rappresentanti di cui all'art. 2.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro, sono pubbli-

cati all'albo dell'Ufficio di porto e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'articolo 13.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Per la prima applicazione del presente ordinamento, saranno inscritti nel ruolo di cui al precedente art. 6 tutti e soltanto i lavoratori che alla data di pubblicazione del presente decreto siano effettivamente addetti al lavoro portuale in Porto Santo Stefano e Santa Liberata e comprovino di possedere i requisiti richiesti dall'art. 7, tranne quello dell'età.

Il comandante del porto di Porto Santo Stefano potrà però consentire l'inscrizione anche a quei lavoratori che abbiano commesso taluno dei reati indicati al n. 4 dell'art. 7 del presente decreto quando, per la natura e l'entità della mancanza commessa e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento per l'avvenire.

Art. 24.

Coloro che aspirano alla inscrizione nel ruolo dovranno presentare, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, apposita domanda al comandante del porto di Porto Santo Stefano, accompagnata dai certificati di nascita, cittadinanza e residenza, nonchè dai certificati penali e di buona condotta.

Per le domande dei lavoratori soci di cooperative provvederanno i presidenti delle rispettive società mediante domanda collettiva che sarà corredata della copia dell'atto costitutivo della cooperativa, dell'elenco dei soci e dei documenti personali di ciascun socio comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Entro un mese dalla data della scadenza per la presentazione delle domande, il comandante del porto di Porto Santo Stefano compilerà i ruoli dei lavoratori rendendoli ostensibili, mediante pubblico avviso, nel proprio ufficio, per dieci giorni.

In questo periodo di tempo potranno essere prodotti reclami per i quali deciderà inappellabilmente il comandante del porto, capo del compartimento marittimo di Livorno, al quale i reclami stessi saranno trasmessi a cura del comandante di porto di Porto Santo Stefano con le opportune informazioni.

Dopo la decisione del capo del compartimento marittimo il ruolo dei lavoratori portuali, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei detti reclami, sarà considerato senz'altro definitivo.

Art. 25.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO PREFETTIZIO 3 ottobre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Collepasso.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto 16 luglio 1925 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Collepasso;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione di quella civica azienda e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Collepasso è prorogato di tre mesi.

Lecce, addì 3 ottobre 1925.

Il Prefetto: MARRI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 208

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	115 22	Belgio	111 75
Londra	120 617	Olanda	10 02
Svizzera	480 18	Pesos oro (argentino)	22 73
Spagna	358 80	Pesos carta (argent.)	10 —
Berlino (marco oro)	5 916	New-York	24 925
Vienna (Shilling)	3 535	Russia	128 50
Praga	74 —	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	24 905	Budapest	0 035
Romania	11 80	Oro	480 94

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 425
	3.50 % » (1902)	65 —
	3 00 % lordo	47 175
	5 00 % netto »	90 45
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI TESORO

Perdita di certificati. **2ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 %	30316 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Miscione Concetta fu Sebastiano, moglie di Chieffi Enrico, dom. a Gissi (Chieti . . . . . . L. Per l'usufrutto: Pietropaolo Teresa fu Francesco.	25 —
3.50 %	537425 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Lanata Giuseppe fu Giacomo domic. a Chiavari (Genova) . . . . » Per l'usufrutto: Sivori Maria fu Giambattista ved. di Lanata Giacomo.	35 —
»	561856	Cappellania coadiutorale Bonomini in Roccafranca (Brescia) . »	402.50
Consolidato 5 %	179851	Scicchitano Elena fu Francesco, moglie di Iuzzolini Tommaso, dom a Cotrone (Catanzaro) vincolata . . . . . . »	615 —
»	9985	Monte Frumentario di Gergei (Cagliari) . . . . . »	75 —
»	193590	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	92747 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Serra Federica fu Vittorio, moglie di Di Benedetto Francesco, senza fede di vita . . . . . » Per la proprietà: Di Benedetto Carlotta di Francesco, moglie di Antonello Caprino, dom. in Roma.	7,000 —
P. N. 5 %	30924 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	2,300 —
P. N. 4.50 %	11935 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	2,700 —
3.50 %	701808	Invernizzi Gerolamo fu Giuseppe, minore sotto la curatela di Invernizzi Giacomo, dom. a Lecco (Como) . . . . . »	164.50
Consolidato 5 %	10283 Polizza combattenti	Ragusa Andrea di Concetto, dom. a Faro Superiore (Messina) . »	20 —
3.50 %	108116	Venchi Erminio di Ottavio, dom. in Casale (Alessandria), vincolata . . . . »	175 —
»	780992	Prebenda parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Faedis (Udine) »	3.50
Certificato provvisorio per il ritiro di obbligazioni delle Venezie emesso il 27-10-1923 dalla Tesoreria di Vicenza	1532	Consorzio di ricostruzione del comune di Laghi . . capitale L.	5,700 —
3.50 %	172982	Scuola Raggi con sede nel comune di Molare (Alessandria) . »	840 —
»	213932	Scuola Raggi con sede in Molare (Alessandria) . . . . »	42 —

Roma, 31 luglio 1925. Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.